

## LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO AL 1° SETTEMBRE 2013

### PERSONALE CHE AL **31.12.2011** HA MATURATO I REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO VIGENTI PRIMA DEL D.L. 201/2011

TIPO DI CESSAZIONE		REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
<b>LIMITI D'ETA'</b> Pensione di vecchiaia	<b>D'ufficio</b>	<b>65 anni</b> compiuti entro il <b>31.8.2013</b>	<b>PER TUTTI</b> qualora in possesso, al <b>31 dicembre 2011</b> , dei requisiti della previgente normativa ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità ( <b>quota 96, 40 anni servizio</b> ) <b>DONNE</b> <b>minimo 20 anni*</b> di anzianità contributiva entro il <b>31.12.2011</b> <i>*oppure 15 anni se titolare di anzianità contributiva al 31.12.92</i> <b>(vedi anche riga successiva)</b>
	<b>A domanda</b>	<b>65 anni</b> compiuti <b>tra l'1.9.2013 e il 31.12.2013</b>	
<b>LIMITI D'ETA'</b> <b>PERSONALE FEMMINILE</b> Pensione di vecchiaia	<b>A domanda</b>	<b>61 anni</b> compiuti entro il <b>31.12.2011</b>	Minimo <b>20 anni*</b> di anzianità contributiva entro il <b>31.12.2011</b> <i>*oppure 15 anni se titolare di anzianità contributiva al 31.12.92</i>
<b>40 ANNI</b> <b>DI ANZIANITA'</b> <b>CONTRIBUTIVA</b>	<b>D'ufficio</b> <i>con preavviso di 6 mesi</i>	<b>non richiesto</b>	<b>40 anni</b> di anzianità contributiva al <b>31.8.2013</b>
	<b>A domanda</b>		<b>40 anni</b> di anzianità contributiva <b>tra l'1.9.13 e il 31.12.13</b>
<b>DIMISSIONI</b> <b>VOLONTARIE</b> Pensione di anzianità	<b>A domanda</b>	<b>60 anni</b> compiuti entro il <b>31.12.2011</b>	<b>36 anni</b> di anzianità contributiva al <b>31.12.2011</b>
		<b>61 anni</b> compiuti entro il <b>31.12.2011</b>	<b>35 anni</b> di anzianità contributiva al <b>31.12.2011</b>
		<i>N.B.: Ai fini del raggiungimento della quota 96, superati i 60 anni di età e i 35 anni di contribuzione, concorrono anche i mesi o frazione di mese.</i>	

## PERSONALE CHE HA MATURATO I REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DOPO IL 31.12.2011

TIPO DI CESSAZIONE		REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
LIMITI D'ETA' Pensione di vecchiaia	D'ufficio	66 anni e 3 mesi compiuti entro il <b>31.8.2013</b>	Minimo <b>20 anni</b> di anzianità contributiva maturata entro le stesse date del requisito anagrafico
	A domanda	66 anni e 3 mesi compiuti tra l' <b>1.9.2013</b> e il <b>31.12.2013</b>	
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA UTILE PER LA PENSIONE ANTICIPATA	D'ufficio con preavviso di 6 mesi	non richiesto	<b>DONNE</b> <b>41 anni e 5 mesi</b> di anzianità contributiva al <b>31.8.2013</b>
			<b>UOMINI</b> <b>42 anni e 5 mesi</b> di anzianità contributiva al <b>31.8.2013</b>
<i>Attenzione: La risoluzione unilaterale del contratto non è esercitata dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti con età inferiore a 62 anni per i quali è prevista una penalizzazione qualora l'anzianità contributiva non derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (compresi maternità, servizio militare, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni)</i>			
DIMISSIONI VOLONTARIE pensione anticipata	A domanda	non richiesto	<b>DONNE</b> <b>41 anni e 5 mesi</b> di anzianità contributiva al <b>31.12.2013</b>
			<b>UOMINI</b> <b>42 anni e 5 mesi</b> di anzianità contributiva al <b>31.12.2013</b>
<i>Attenzione: Per i dipendenti con età inferiore a 62 anni è prevista una penalizzazione qualora l'anzianità contributiva non derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (compresi maternità, servizio militare, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni)</i>			
PERSONALE FEMMINILE OPZIONE PER IL CALCOLO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO	A domanda	<b>57 anni</b> entro il <b>31.12.2012</b>	<b>35 anni entro il 31.12.2012</b>
		<i>Per il diritto alla pensione dal 1.9.2013 è necessario aver maturato i requisiti entro il 31.12.2012 in quanto si applicano le disposizioni sulla "finestra di uscita" art. 1, co. 21 legge 148/2011</i>	